



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA URBANISTICA E QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO**

DEL 722 / 2021

02/08/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 02 AGOSTO 2021

(proposta dalla G.C. 23 luglio 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	RUSSI Andrea
AMORE Monica	IMBESI Serena	SCANDEREBECH Federica
ARTESIO Eleonora	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
AZZARA' Barbara	LUBATTI Claudio	TEVERE Carlotta
CARLEVARIS Cinzia	MAGLIANO Silvio	TISI Elide
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco
CHESSA Marco	MENSIO Federico	VERSACI Fabio
FERRERO Viviana	NAPOLITANO Vincenzo	
FOGLIETTA Chiara	PAOLI Maura	
FORNARI Antonio	PETRARULO Raffaele	
GIACOSA Chiara	POLLICINO Marina	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 31 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: GIUSTA Marco Alessandro - IARIA Antonino - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
BUCCOLO Giovanna - CARRETTA Domenico - CURATELLA Cataldo - GRIPPO Maria Grazia -
LO RUSSO Stefano - MONTALBANO Deborah - NAPOLI Osvaldo - PARLACINO Francesca -
PATRIARCA Lorenza - RICCA Fabrizio

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 12 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 56/1977 E S.M.I., CONCERNENTE LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE DI “EDIFICIO CARATTERIZZANTE” SITO IN CORSO GIULIO CESARE 19 E ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI PORZIONI DI TERRENO NELLA ZONA RICOMPRESA TRA STRADA DEL LAURO, VIA GUIDO GUINICELLI E VIA FRANCESCO LADETTO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Iaria.

Il presente provvedimento riguarda la correzione di errori materiali riscontrati nel P.R.G. vigente su due diversi immobili, entrambi facenti parte della Circostrizione Amministrativa n. 7 (Aurora - Vanchiglia - Sassi - Madonna del Pilone): l'uno riguardante un edificio di civile abitazione sito in corso Giulio Cesare n. 19, compreso nell'isolato tra i corsi Giulio Cesare, Emilia, Vercelli e Lungo Dora Napoli, l'altro sito nella zona ricompresa tra strada del Lauro, via Guido Guinicelli e via Francesco Ladetto.

Per quanto riguarda il primo caso, trattasi di edificio di civile abitazione sito in corso Giulio Cesare n. 19, facente parte della Zona Urbana Storico Ambientale (Z.U.S.A.) n. XXV.

Le Zone Urbane Storico Ambientali (Z.U.S.A.) sono definite dal Piano quali “*parti di territorio caratterizzate da insediamenti storici e spazi che qualificano il tessuto urbano*” (art. 11 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione - NUEA), ed in particolare la Z.U.S.A. n. XXV corrisponde all'ambito urbano di “Borgata Aurora” riconosciuto di valore ambientale nel testo “Beni culturali ambientali nel comune di Torino”, sviluppatasi, a seguito della costruzione negli anni 1823-1830 del Ponte Mosca, con l'insediamento di industrie e abitazioni, con la successiva espansione postunitaria sui tracciati viari regolari (tra cui l'attuale corso Giulio Cesare) e con il consolidamento dei tessuti edilizi tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Si deve però evidenziare che l'area posta all'angolo tra il corso Giulio Cesare e Lungo Dora Napoli, comprensiva del terreno identificato al civico 19, è stata soggetta a “danni gravissimi” nel corso della Seconda Guerra Mondiale, come si evince dalla lettura della Tavola “Danni arrecati agli stabili. Zona 3”, con conseguente demolizione nel 1951.

L'edificio attualmente esistente in corso Giulio Cesare n. 19 è parte di un più ampio fabbricato realizzato su progetto unitario iniziato nel 1954 e concluso nel 1956, all'angolo tra il corso Giulio Cesare, ai numeri 17 e 19, e Lungo Dora Napoli n. 2. La facciata dell'intero complesso, di cui fa parte l'immobile in oggetto, ha un disegno unitario ed è quasi "simmetrica". L'edificio risulta adibito ad usi residenziali privati con attività commerciali al piano terra.

Il complesso immobiliare è destinato dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente ad area normativa "M1", "isolati misti prevalentemente residenziali", soggetta ai disposti del punto 8 dell'art. 8 delle N.U.E.A.. A differenza delle altre porzioni dell'unitario complesso edilizio, il solo immobile di corso Giulio Cesare n. 19, è riconosciuto tra gli "edifici caratterizzanti il tessuto storico", individuati con un tratto nero continuo sui fronti esterni verso spazio pubblico (cosiddetta "baffatura"), in continuità con gli altri edifici del fronte di corso Giulio Cesare, fino a corso Emilia, caratterizzati dalla tipologia edilizia propria della Borgata Aurora.

Per tali edifici la "Tabella dei tipi di intervento" prescrive come massimo intervento ammesso il risanamento conservativo per l'esterno degli edifici su spazi pubblici e per il sistema distributivo, mentre ammette la ristrutturazione edilizia per i cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi e nell'interno dei corpi di fabbrica; tali interventi devono essere attuati secondo le definizioni dell'Allegato A (art. 26 delle N.U.E.A.).

Tutto ciò premesso, in data 25 settembre 2020 con nota n. prot. Sportello Edilizio 05-16485, il condominio in oggetto, in persona dell'amministratore, ha presentato istanza di modifica al P.R.G. per correzione di errore materiale, chiedendo di eliminare la "baffatura" sull'edificio di corso Giulio Cesare corrispondente al numero civico 19. La predetta istanza è corredata dalla documentazione storica relativa al progetto originario dell'intero complesso, a conferma del fatto che il fabbricato in parola fa parte del complesso unitario degli anni '50.

I sopralluoghi effettuati dagli uffici comunali hanno verificato che l'immobile oggetto del presente provvedimento corrisponde a quello rappresentato dalla documentazione progettuale, che le facciate sono quelle originali del progetto e che lo stesso non possiede i caratteri tipologici e costruttivi rappresentativi dell'epoca di costruzione della Borgata Aurora.

Le Norme di Piano Regolatore, al comma 23 dell'art. 26, prescrivono che, nel caso in cui venga dimostrata, attraverso idonea documentazione, l'errata classificazione degli edifici di particolare interesse storico con relativa pertinenza e degli edifici caratterizzanti il tessuto storico, il corretto inserimento nel gruppo di edifici di appartenenza sarà assunto con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.U.R., previa segnalazione alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. Pertanto, con nota prot. n. 1537 del 05.05.2021, la predetta segnalazione è stata inviata alla competente Soprintendenza la quale, con nota prot. n. 9033-P del 19.5.2021, ha comunicato di non aver individuato nell'edificio in oggetto elementi di interesse storico-architettonico, o ambientale, e non ha sollevato osservazioni in merito alla modifica allo strumento urbanistico.

Considerato quanto sopra detto, si ritiene fondata e corretta l'analisi svolta, dalla quale risulta l'errata classificazione attribuita dal P.R.G. all'edificio in oggetto, e si ritiene pertanto necessario rimuovere tale rifiuto, che, limitando impropriamente gli interventi ammessi sull'edificio, confligge con la possibilità di effettuare gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente, obiettivo primario del Piano e attualmente oggetto di apposite agevolazioni fiscali.

L'Amministrazione, pertanto, intende effettuare nel pubblico interesse la correzione dell'errore

materiale descritto tramite l'approvazione di una modifica al Piano Regolatore Generale, provvedendo ad eliminare la cd "baffatura" dall'immobile in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, lettera a) della Legge Urbanistica Regionale.

Tutto ciò premesso, il presente provvedimento prevede:

- A) L'eliminazione del tratto nero, indicante gli "edifici caratterizzanti il tessuto storico", cosiddetta "baffatura", sul fronte strada dell'immobile di corso Giulio Cesare n. 19 e la conseguente attribuzione dei tipi di intervento dell'art. 4 delle N.U.E.A.;
- B) la conseguente modificazione della Tavola 1 del P.R.G. – Azzonamento, alla scala 1:5.000;
- C) la conseguente modificazione della Tavola 2 del P.R.G. – Edifici di interesse storico, alla scala 1:2.000.

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'adeguamento del Foglio n. 9A della Tavola n. 1 del P.R.G. e del Foglio n. 33 della Tavola n. 2 del P.R.G., in conformità alle variazioni precedentemente descritte.

Per quanto riguarda il secondo caso (area sita nella zona ricompresa tra strada del Lauro, via Guido Guinicelli e via Francesco Ladetto), come risulta dalla nota della Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport n. prot. 1197 dell'8 marzo 2021, la proprietà dell'immobile situato al civico 29 della strada del Lauro, limitrofo all'area verde di titolarità comunale ubicata nei pressi dell'intersezione tra la via Guinicelli e la stessa strada del Lauro, si era rivolta alla Città richiedendo la definizione di talune problematiche dominicali.

Dalle indagini espletate in contraddittorio tra il tecnico incaricato dalla proprietà suddetta e l'Ufficio dell'Inventario della Città era, infatti, emerso che la recinzione del complesso immobiliare di proprietà privata, edificato sull'area identificata al Catasto Terreni della Città al Fg. 1315 n. 45, si protendeva anche, per complessivi 205 mq, sull'adiacente area di titolarità comunale in allora individuata al Fg. 1315, n. 264.

Dalle ricerche di archivio svolte è emerso che detta area era stata ricompresa nel piano particellare di esproprio per la "formazione di strade, piazzali, aiuole e giardini" in regione Valpiana e, a tale scopo, era stata acquisita dalla Civica Amministrazione a seguito del Decreto del Prefetto della Provincia di Torino del 2 aprile 1929, Div. 4/A n. 11932, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio della Città di Torino § 35 del 7 dicembre 1928. Per effetto di tale decreto, depositato con successivo atto a rogito Camillo Gay, Segretario Generale della Città di Torino del 10 aprile 1929, rep. 373 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino il 29 aprile 1929 al n. 6893, la Città divenne, pertanto, proprietaria delle aree in discorso, per complessivi metri quadrati 31.800.

Negli anni successivi vennero intraprese le opere di urbanizzazione della zona, che portarono alla realizzazione della piazza Cavalcanti, della via e del largo Tabacchi, delle vie Guinicelli e Quintino Sella, nonché delle aiuole e dei giardini ad esse in fregio. Non tutti i lavori previsti vennero, tuttavia, realizzati. La Via Ladetto, che avrebbe dovuto collegare il corso Quintino Sella alla strada del Lauro, venne realizzata solamente per un limitato tratto dall'intersezione con corso Quintino Sella fino a circa la metà dell'isolato in attraversamento.

Dal raffronto tra la planimetria allegata alla deliberazione del Commissario Prefettizio della Città di Torino § 35 del 7 dicembre 1928, l'attuale estratto di mappa Catasto Terreni e gli odierni estratti di P.R.G. e Carta Tecnica, si può chiaramente evincere come l'area di titolarità comunale in oggetto coincida - in gran parte - proprio con una porzione della viabilità progettata, ma mai realizzata.

Il tracciato della via in progetto compare negli elaborati urbanistici della città fino a tutto il 1959. Solo a far data dalle elaborazioni del 1991, propedeutiche alla redazione del Vigente Piano Regolatore, la strada risulta riportata unicamente nella porzione effettivamente realizzata. Non avendo più riscontrato l'esigenza di ampliamento stradale, il P.R.G. vigente ha recepito lo stato di fatto relativamente all'asse stradale. Il Servizio Mobilità e Viabilità con nota del 31 maggio 2021 ha confermato l'attuale previsione di P.R.G., ovvero la non necessità del tratto residuale della via Ladetto. Le restanti superfici, precedentemente oggetto di esproprio, sono invece state integrate in parte nella zonizzazione che caratterizza le aree immediatamente limitrofe, ovvero in Area Normativa Residenza R7, ed in parte in Area destinata a Servizi Pubblici "S" - lettera "v" - Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, come riportati nella Tavola 5, Foglio 8 - Rilievo dei Servizi - Nuovo Piano Regolatore Generale Progetto Preliminare – Aprile 1991.

In conseguenza di quanto sopra riportato, sebbene la mancata realizzazione dell'opera di pubblica utilità prevista dal decreto non abbia portato ad una successiva retrocessione dei beni inutilizzati in favore dell'originario proprietario, i susseguenti aventi causa ne conservarono la disponibilità materiale, occupandosi di ogni onere di manutenzione ed esercitando sullo stesso le facoltà costituenti espressione dell'esercizio del diritto di proprietà di cui all'articolo 832, Codice Civile. Parte dell'area di cui è caso venne addirittura ricompresa in un successivo atto di compravendita.

Il riconoscimento della proprietà formale dell'area in argomento, in capo alla Città, non toglieva che la situazione di fatto della stessa, come detto, apparisse da tempo consolidata e difforme dalla situazione dominicale.

Le circostanze di cui sopra, hanno fatto sì che la proprietà dell'immobile sito in strada del Lauro n. 29, ritenesse sussistenti gli estremi per rivendicare l'intervenuta usucapione dell'area in discorso, pertanto l'Amministrazione ha verificato la possibilità di addivenire ad una composizione amichevole della vicenda, mediante la stipulazione di un contratto di alienazione a titolo transattivo (per prevenire una lite - ex articolo 1965 del Codice Civile) della predetta area.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 aprile 2020 (mecc. 2020 00997/131) , è stata così approvata l'alienazione a titolo transattivo, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, n. 6 del Regio Decreto 827/1924, dell'area ubicata in prossimità dell'intersezione tra la strada del Lauro e la via Guinicelli ed individuata al Catasto Terreni della Città di Torino al Foglio 1315, mappale 264 parte, ritenendo che la stessa fosse interamente destinata secondo il vigente P.R.G. ad Area Normativa Residenza R7.

Viceversa, nell'ambito dei successivi approfondimenti è emerso che una modestissima porzione dell'area di cui sopra, oggetto dell'alienazione a titolo transattivo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale soprarichiamata, ricade in zona destinata dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici "S" – lettera "v" Spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport. Dall'analisi condotta, la delimitazione delle aree in esame, riportata negli elaborati del Vigente P.R.G., differisce di fatto dallo stato reale dei luoghi che risulta coerente con il disegno di P.R.G. riportato nella cartografia dei Servizi del 1991.

L'area di cui trattasi, sulla quale da tempo immemore insiste il passo carraio che consente l'accesso alla proprietà di strada del Lauro n. 29, risulta avere una superficie di circa 21 mq su un totale di 235 mq previsti in cessione e risulta ricompresa in parte nell'ambito della recinzione che cinge in maggior corpo la proprietà dell'acquirente ed è, come detto, oggetto di fruizione della proprietà medesima. Data l'evoluzione dei sistemi informativi territoriali, tale lievissimo scostamento viene

tuttavia identificato in sede di Certificato Urbanistico, fatto che impedisce la rogazione dell'atto patrimoniale. In conseguenza di tale situazione, la Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport, con nota n. prot. 1197 dell'8 marzo 2021, ha chiesto l'avvio del presente procedimento al fine di poter dar corso a quanto già deliberato con la citata deliberazione consiliare del 28.4.2020.

Inoltre, visto che in fase istruttoria del presente provvedimento si è rilevato, in funzione della rappresentazione grafica, che il confine tra le aree fin qui richiamate non risulta coerente neanche lungo il lato di maggior sviluppo posto a nord-est, si procede contestualmente all'allineamento della delimitazione dell'area a Servizi Pubblici "S" - lettera "v" e dell'area Residenziale R7 lungo il confine catastale dei due distinti mappali coincidente con l'asse della recinzione esistente; tale rettifica interessa circa 45 mq esterni alla recinzione più volte richiamata, attualmente identificati negli elaborati di P.R.G. come "area normativa residenza R7" che vengono pertanto ricompresi nell'area verde circostante e destinati a Servizi Pubblici "S" - lettera "v".

Le rettifiche grafiche di cui trattasi, imputabili pertanto a mero errore materiale, risultano quindi funzionali alla regolarizzazione dello stato di fatto e necessarie al fine di dar corso alla dismissione della piena proprietà del bene, ricomprendendo tutte le aree di cui è caso tra quelle appartenenti al patrimonio disponibile.

In relazione a quanto sopra, si ritiene fondata e corretta l'analisi svolta da cui risulta l'errata classificazione nella cartografia di P.R.G. e si intende effettuare nel pubblico interesse la correzione dell'errore materiale relativo alla delimitazione delle aree sopra descritte, ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. 56/77, errore pari a circa 21 mq posti lungo la via Guinicelli in corrispondenza dell'accesso carraio, attualmente ricompresi nell'area a Servizi Pubblici, da ricondurre nell'adiacente "area normativa residenza R7", e a circa 45 mq attualmente identificati negli elaborati di P.R.G. come "area normativa residenza R7" che vengono destinati a Servizi Pubblici "S" - lettera "v" sulla base del confine catastale.

Tutto ciò premesso il presente provvedimento prevede:

- A. Il cambiamento di destinazione d'uso da Aree per Servizi pubblici S, lettera "v" – Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport ad aree per Residenza R7 (per mq 21 circa);
- B. Il cambiamento di destinazione d'uso da aree per Residenza R7 ad Aree per Servizi pubblici S, lettera "v" – Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (per circa mq 45);
- C. la conseguente modificazione della Tavola 1 del P.R.G. – Azzonamento, alla scala 1:5.000.

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'adeguamento del Foglio n. 9B della Tavola n. 1 del P.R.G., in conformità alle modifiche precedentemente descritte.

Nel rimandare per ogni altra precisazione agli allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento, si precisa che le variazioni oggetto del presente provvedimento sono coerenti con gli strumenti di pianificazione di rango superiore quali il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (P.T.C.P. 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, lettera a), della L.U.R., la modifica al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente la correzione di errore materiale riguardante l'edificio di civile abitazione sito in corso Giulio Cesare n. 19, compreso nell'isolato tra i corsi Giulio Cesare, Emilia, Vercelli e Lungo Dora Napoli, erroneamente classificato tra gli "edifici caratterizzanti il tessuto storico", come descritto in narrativa, e, più in dettaglio, negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 lettera a), della L.U.R., la modifica al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente la correzione di errore materiale della destinazione urbanistica di porzioni di aree site nella zona ricompresa tra strada del Lauro, via Guido Guinicelli e via Francesco Ladetto, come descritte in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 2);

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012, in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico;

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per consentire gli interventi oggetto di apposite agevolazioni fiscali nel caso di cui al punto 1), e per poter dar corso al più presto all'alienazione a titolo transattivo approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 aprile 2020 (mecc. 2020 00997/131) nel caso di cui al punto 2).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Rosa Adalgisa Gilardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretto Damiano, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tresso Francesco

PRESENTI 23

VOTANTI 21

ASTENUTI 2:

Foglietta Chiara, Tisi Elide

FAVOREVOLI 21:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretto Damiano, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tresso Francesco

PRESENTI 23

VOTANTI 21

ASTENUTI 2:

Foglietta Chiara, Tisi Elide

FAVOREVOLI 21:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-722-2021-All_1-var_corso_giulio_cesare_19.pdf
2. DEL-722-2021-All_2-VAR_Strada_del_Lauro_29.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento